

**ACCORDO TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI SCOLASTICHE ED AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA REGIONALE IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE ED ALLA RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE REGIONALI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 85 DEL C.C.N.L. 29.11.2007**

LE PARTI

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007, ed in particolare gli artt. 84 e 85 recanti disposizioni in ordine alla definizione ed alla ripartizione delle disponibilità economiche destinate al finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica;

VISTA la sequenza contrattuale prevista dall'art. 85, comma 3, e dall'art. 90, commi 1, 2, 3 e 5, del sopracitato C.C.N.L., sottoscritta in data 8.4.2008, ed in particolare gli artt. 1 e 4 concernenti, rispettivamente, i nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica e l'ulteriore incremento, dal 31.12.2007 delle risorse stesse;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 84 del C.C.N.L. 29.11.2007 e dall'art. 4 della Sequenza contrattuale 8.4.2008 e tenuto conto di quanto convenuto al punto 3) dell'Accordo regionale sottoscritto il 18.10.1999, le risorse destinate, a decorrere dal 31.12.2007, al finanziamento del fondo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione Valle d'Aosta sono definite in complessivi euro 2.264.778 risultanti dalle sotto specificate voci di finanziamento:

	VOCE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
1	C.C.N.I. 3.8.1999 – art. 28, comma 1 – lettera a), come recepito al punto 3) dell'Accordo regionale 18.10.1999 (valore variabile in base ad organico di diritto vigente)	728.389,40
2	C.C.N.I. 3.8.1999 – art. 28, comma 1 – lettera b), come recepito al punto 3) dell'Accordo regionale 18.10.1999 (valore variabile in base ad organico di diritto vigente)	257.575,68
3	C.C.N.I. 3.8.1999 – art. 28, comma 1 – lettere c) e d) (valore variabile in base al numero di scuole a particolare tipologia)	4.112,01
4	C.C.N.L. 15.3.2001 – art. 14, comma 1 - lettere b) e c) (valore fisso)	310.742,00
5	C.C.N.L. 24.7.2003 – art. 82, comma 1 (valore fisso calcolato su organico di fatto 2002/03)	462.697,50
6	Recupero, per attuazione D.M. 3.10.2007, n. 80, della differenza tra importo finanziamento previsto dall'art. 28, comma 1 – lettera b), del C.C.N.I. 3.8.1999 e quello fissato al punto 3) dell'Accordo regionale 18.10.1999 (valore variabile in base a organico di diritto vigente)	64.393,92
7	C.C.N.L. 29.11.2007 – art. 84, comma 1 (valore fisso calcolato su organico di fatto 2005/06)	79.913,73
8	Sequenza contrattuale 8.4.2008 (valore fisso calcolato su massa salariale al 31.12.2005)	356.953,79

ATTESO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 85 del C.C.N.L. 29.11.2007 come sostituito dall'art. 1 della Sequenza contrattuale 8.4.2008, il predetto importo complessivo delle risorse del fondo va ripartito annualmente tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione ai seguenti criteri:

- il 15%, pari ad euro 339.716,70, in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio (valore unitario per 197 sedi = euro 1.724);
- il 68%, pari ad euro 1.540.049,04, in funzione del numero degli addetti individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale quale organico di diritto del personale docente ed educativo (valore unitario per 1915 addetti = euro 804);
- il 17%, pari ad euro 385.012,26, in funzione del numero degli addetti individuati dalla deliberazione della Giunta regionale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado (valore unitario per 522 addetti = euro 738);

ACCERTATO che i valori unitari fissati dal sopracitato art. 1, comma 2, della Sequenza contrattuale 8.4.2008 (euro 4.157 per sede di erogazione servizio, euro 802 per docente, educatore e A.T.A. ed euro 857 per docente d'istituto superiore) risultano definiti sulla base della mera divisione delle relative quote percentuali del finanziamento complessivo statale per il numero totale delle sedi scolastiche funzionanti sull'intero territorio nazionale e degli addetti previsti dalle dotazioni organiche statali del personale docente, educativo ed A.T.A.;

RILEVATO che gli importi dei suddetti valori unitari non possono trovare diretta applicazione ai fini della determinazione del Fondo delle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta per le seguenti ragioni:

- a livello nazionale le risorse destinate al finanziamento del Fondo sono dimensionate in funzione dell'esigenza di retribuire anche le attività aggiuntive svolte dal personale A.T.A. e risultano, pertanto, proporzionalmente superiori a quelle destinabili a livello regionale, dove tale personale appartiene ad un diverso comparto contrattuale;
- i criteri e le modalità di definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed educativo appartenente ai ruoli regionali della Valle d'Aosta sono parzialmente diversi da quelli adottati dallo Stato determinando una situazione in cui il numero di docenti, in rapporto a quello degli alunni, risulta oggettivamente assai più elevato che a livello nazionale;
- i parametri numerici applicati nell'ambito del processo di razionalizzazione e dimensionamento delle unità scolastiche statali non sono stati recepiti dalla Regione che ha, viceversa, privilegiato un'ottica di salvaguardia della sua specificità territoriale mantenendo la quasi totalità dei plessi, delle scuole e degli indirizzi di studio funzionanti, ancorchè con un numero ridotto di alunni, nei diversi comuni della Valle d'Aosta determinando, perciò, una situazione in cui il numero di plessi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria risulta, proporzionalmente alla relativa popolazione scolastica, superiore al doppio di quello rilevato a livello nazionale ed in cui il numero di docenti delle scuole secondarie di secondo grado risulta, sempre in rapporto alla popolazione scolastica di riferimento, superiore di circa un terzo a quello previsto dalle dotazioni organiche statali;

CONSIDERATO che, come anche recentemente precisato dall'ARAN al Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 4526 del 28.4.2008, la vigente normativa contrattuale consente alle istituzioni scolastiche l'utilizzo, nell'esercizio finanziario successivo, delle risorse eventualmente residue sui rispettivi Fondi al termine dell'esercizio precedente e rilevata, sulla scorta di accertamenti svolti dall'Amministrazione scolastica, l'esistenza di una diffusa situazione di sottoutilizzo degli avanzi vincolati residuati dai finanziamenti annualmente trasferiti ai Fondi delle istituzioni scolastiche regionali;

CONCORDANDO

- 1) sulla necessità di procedere, ferme restando le misure percentuali di ripartizione delle risorse finanziarie complessive fissate dalle sopracitate norme contrattuali, alla definizione di appositi criteri, specificamente riferiti alla particolare configurazione territoriale ed organizzativa della scuola regionale, per la determinazione dei rispettivi valori unitari, con particolare riferimento a quelli relativi alle sedi di erogazione del servizio scolastico;
- 2) sull'opportunità di pervenire alla massima utilizzazione possibile delle risorse finanziarie destinate alle attività retribuite con il Fondo dell'istituzione scolastica e sull'esigenza di stabilire, a tal fine, i criteri e le modalità per il recupero e la redistribuzione delle somme eventualmente non spese dalle singole istituzioni scolastiche nell'anno finanziario di competenza né nell'esercizio successivo;

CONVENGONO

- 1) che al finanziamento del Fondo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione Valle d'Aosta sono destinate annualmente, a partire dall'anno 2008 e salve le ulteriori e diverse disposizioni recate dai successivi CC.NN.LL. di comparto, le risorse economiche complessivamente risultanti, per ciascun anno scolastico, in base alle sottoriportate voci di finanziamento individuate in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del C.C.N.L. 29.11.2007 e dall'art. 4 della Sequenza contrattuale 8.4.2008 e tenuto conto di quanto convenuto al punto 3) dell'Accordo regionale sottoscritto il 18.10.1999:

	Voci di finanziamento	parametri di calcolo
1	C.C.N.I. 3.8.1999 – art. 28, comma 1 – lettera a), come recepito al punto 3) dell'Accordo regionale 18.10.1999	€ 380,36 x n° docenti ed educatori previsto da organico diritto dell'a.s. di riferimento
2	C.C.N.I. 3.8.1999 – art. 28, comma 1 – lettera b), come recepito al punto 3) dell'Accordo regionale 18.10.1999	€ 493,44 x n° docenti di II° grado previsto da organico diritto dell'a.s. di riferimento
3	C.C.N.I. 3.8.1999 – art. 28, comma 1 – lettere c) e d)	€ 1.370,67 x n° scuole con CTP o corsi serali
4	C.C.N.L. 15.3.2001 – art. 14, comma 1 - lettere b) e c)	€ 310.742,00 – valore fisso complessivo
5	C.C.N.L. 24.7.2003 – art. 82, comma 1	€ 238,75 x 1.938 (personale in organico di fatto a.s. 2002/03)
6	differenza, per attuazione D.M. n. 80/07, tra importo art.	€ 123,36 x n° docenti di II° grado previsto da

	28, comma 1 – lettera b), del C.C.N.I. 3.8.1999 e quello fissato al punto 3) dell'Accordo regionale 18.10.1999	organico diritto dell'a.s. di riferimento
7	C.C.N.L. 29.11.2007 – art. 84, comma 1	€ 40,71 x 1.963 (personale in organico di fatto a.s. 2005/06)
8	Sequenza contrattuale 8.4.2008 – art. 4	€ 356.953,79 – 0,39% della massa salariale al 31.12.2005

- 2) che le risorse complessive di cui al precedente punto 1) sono annualmente integrate da un importo pari alle quote di precedenti finanziamenti eventualmente divenute residui vincolati non più utilizzabili direttamente dalle istituzioni scolastiche assegnatarie in quanto non spesi né nell'anno di competenza né nell'esercizio finanziario ad esso immediatamente successivo;
- 3) che le somme di cui al precedente punto 2) si intendono quelle che, residue dal finanziamento relativo ad un anno finanziario, in quanto non utilizzate per la retribuzione di attività svolte nell'anno stesso, sono state portate in aumento allo stanziamento relativo all'esercizio finanziario immediatamente successivo ma non sono state spese neppure per le attività svolte in tale ultimo esercizio comportando perciò, al termine dell'esercizio medesimo, un avanzo vincolato di importo pari o superiore a quello risultante a conclusione del precedente anno finanziario;
- 4) che, agli effetti di cui al precedente punto 2), l'Amministrazione scolastica procede alla rilevazione della misura dei residui vincolati sulla base di apposito rendiconto redatto dalle singole istituzioni scolastiche e ne opera il recupero mediante la riduzione, per l'importo corrispondente, delle somme da trasferire alle istituzioni scolastiche interessate a titolo di finanziamento del Fondo per l'anno scolastico successivo;
- 5) che le disponibilità complessive sopra individuate sono preliminarmente suddivise, a norma dell'art. 85 del C.C.N.L. 29.11.2007 come sostituito dall'art. 1 della Sequenza contrattuale 8.4.2008, in tre diverse quote così definite:
- il 15% da ripartirsi tra tutte le istituzioni scolastiche ed educative in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio scolastico, che devono intendersi costituite dalla sede del Convitto regionale, dai plessi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria che si trovino nelle condizioni minime di legge per il loro funzionamento (almeno 10 iscritti ridotti a 5 nelle scuole di montagna), dalle sedi, principali ed associate, di scuola secondaria di I° e di II° grado, dal CTP e dai diversi ordini di scuola (classica, scientifica e magistrale; tecnica; professionale; artistica) coesistenti nella stessa sede (comune) ed appartenenti alla medesima istituzione scolastica;
 - il 68% da ripartirsi tra tutte le istituzioni scolastiche ed educative in funzione del numero di addetti individuato, quale organico di diritto del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, dalle apposite deliberazioni annualmente adottate dalla Giunta regionale;
 - il 17% da ripartirsi tra le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II° grado in funzione del numero di addetti individuato, quale organico di diritto del personale docente degli istituti di II° grado della Regione, dall'apposita deliberazione annualmente adottata dalla Giunta regionale;
- 6) che, in considerazione di quanto in premessa rilevato circa la particolarità dimensionale dei plessi di scuola dell'infanzia e primaria della Regione, la ripartizione della quota di finanziamento di cui alla lettera a) del precedente punto 5) è effettuata in conformità ai seguenti criteri:
- assegnazione di un importo fisso di euro 4.157 per ciascuna Istituzione scolastica o educativa;
 - assegnazione di un importo variabile, annualmente definito nel valore (arrotondato alla decina di euro) risultante dalla divisione della somma pari al 76% dell'ammontare residuo della quota di finanziamento in questione per il numero delle sedi interessate, per ogni plesso di scuola dell'infanzia con almeno 30 iscritti, per ogni plesso di scuola primaria con almeno 50 iscritti e, relativamente agli altri gradi di istruzione, per ogni sede di erogazione del servizio come individuata nella sopraccitata lettera a) del precedente punto 5);
 - assegnazione di un ulteriore importo variabile, annualmente definito nel valore (arrotondato all'unità di euro) risultante dalla divisione della somma ancora rimanente per il numero dei plessi interessati, per ogni altro plesso di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, con esclusione di quelli privi delle sopra ricordate condizioni minime di funzionamento;

- 7) che, ai fini della ripartizione delle quote di finanziamento di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 5), nella rilevazione del numero di posti di organico:
- non sono computati, in analogia a quanto previsto a livello nazionale, i posti di insegnamento della religione cattolica;
 - le cattedre-orario costituite tra più scuole di istruzione secondaria sono computate nell'organico delle istituzioni scolastiche interessate in misura proporzionale al numero delle ore con cui ciascuna di esse ha contribuito alla formazione delle cattedre medesime;
 - gli spezzoni orario non utilizzati per la formazione di cattedre sono, comunque, rilevati accorpandone le singole entità, indipendentemente dalla classe di concorso cui sono riferiti, e computando un posto ogni 18 ore;
- 8) che, sulla base di quanto sopra convenuto e dell'entità delle risorse indicate in premessa, i valori unitari dei singoli parametri costitutivi del Fondo delle istituzioni scolastiche regionali per il periodo gennaio-agosto 2008 (a.s. 2007/2008) risultano così definiti:

parametro	valore unitario	
importo per ogni istituzione scolastica, di cui al numero 1) del punto 6)	€	4.157
importo per ogni sede di erogazione del servizio di cui al numero 2) del punto 6)	€	1.430
importo per ogni sede di erogazione del servizio di cui al numero 3) del punto 6)	€	716
importo per ogni addetto di cui alla lettera b) del punto 5)	€	804
importo per ogni docente di scuola secondaria di II° grado di cui alla lettera c) del punto 5)	€	738

Aosta, 22 maggio 2008

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

- BONGIOVANNI Patrizia - Sovrintendente agli studi
 GERBAZ Claudio - Direttore del personale scolastico

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

- DE LUCA Mauro - F.L.C. C.G.I.L.
 FOLETTO Katya - F.L.C. C.G.I.L.
 DEME' Alessia - S.A.V.T. - Ecole
 FOSSON Corrado - SI.NA.SC.EL. - C.I.S.L.
 MONZEGLIO Piero - S.I.S.M. - C.I.S.L.
 CELI Alessandro - S.N.A.L.S.
 FLORIO Maria Grazia - S.N.A.L.S..

NOTA A VERBALE

La flc CGIL e lo SNALS della Valle d'Aosta sottoscrivono l'Accordo regionale sui "criteri per la determinazione e la ripartizione del Fondo delle Istituzioni scolastiche della Regione" che fa seguito ed integra le modifiche introdotte in materia dal CCNL 2006/2009, precisando quanto segue.

Entrambe le Organizzazioni sindacali ritengono che la prima proposta avanzata dall'Amministrazione regionale, non condivisa dal Sinascel CISL, fosse in realtà più equa rispetto al finanziamento del Fondo alle scuole, perché garantiva un maggior equilibrio tra il numero complessivo degli alunni e quello dei plessi e delle sedi.

Le scriventi Organizzazioni condividono peraltro la preoccupazione della Parte pubblica, che ha riconvocato le Organizzazioni sindacali nel tentativo di definire una soluzione unanimemente condivisa e che permettesse a tutti di sottoscrivere l' accordo.

Per tale motivo e per senso di responsabilità tale accordo è sottoscritto da flc CGIL e SNALS auspicando che sempre il principio della condivisione venga ribadito in sede di contrattazione, anche mettendo in atto strategie e risorse per il conseguimento di tale scopo.

Aosta, 22 maggio 2008

Flc CGIL

SNALS